



Allegato 1) - Criteri di valutazione sulla base degli standard previsti nel Titolo III del Regolamento di Ateneo (redigere tenendo conto del profilo da valutare)

Ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010", le modalità di assegnazione dei punteggi minimi attribuibili espressi in centesimi sono le seguenti. La valutazione verrà svolta nel rispetto degli standard previsti nel Titolo III del Regolamento di Ateneo (artt. 11-14).

a) Attività di ricerca non meno di 60/100¹

CRITERI individuati dalla commissione

- 1) Distribuzione temporale delle pubblicazioni presentate dal candidato (3), posizione occupata dal candidato (4), impatto delle pubblicazioni del candidato all'interno del settore scientifico-disciplinare (3), età accademica (3), numero totale e medio citazioni per pubblicazioni (6), "impact factor" totale e medio per pubblicazione (5); indice di Hirsch (6) **(per un totale di max 30 punti complessivi)** =
 - 2) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, conseguimento di Colleges Europei = **(per un totale di max 20 punti complessivi)** =
 - 3) Partecipazione a centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, organizzazione convegni e attività scientifiche ed editoriali a scopo divulgativo, partecipazione a comitati editoriali di riviste, partecipazione a convegni **(per un totale di max 12 punti complessivi)** =
- (60+2)**

b) Attività didattica non meno di 27/100²

¹ Standard per la valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche (Art. 14 del Regolamento di Ateneo).

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti :

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste, la partecipazione a convegni;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti alla data dell'avviso nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010 la possibilità di cui all'art. 3 comma 2 lett. j) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) ;
 - f) per le attività assistenziali e cliniche verrà effettuata nell'ambito dei settori interessati.

² Standard per la valutazione dell'attività didattica (Art. 13 del Regolamento di Ateneo).

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione che, nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, siano stati ritenuti necessari ed indicati dalla Facoltà al momento della richiesta di copertura del posto.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, vengono considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. Particolare rilevanza verrà attribuita alle metodologie didattiche innovative coerenti con le modalità in uso nell'Ateneo.
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all'80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle

b) Attività didattica non meno di 27/100²

CRITERI individuati dalla commissione

- 1) Partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; (5)
 - 2) Numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità degli stessi;(10)
 - 3) Quantità dell'attività di tipo seminariale/esercitativa/tutorale di studenti/tesisti/dottorandi;(8)
 - 4) Qualità dell'attività didattica/tutorale erogata, tramite esame esiti della valutazione degli studenti (strumenti predisposti dall'Ateneo);(7)
- (30= 27+3)

c) Attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 3/100³

CRITERI individuati dalla commissione

- 1) Saranno valutati gli incarichi statutari, le deleghe o le nomine degli organi statutari; (3)
 - 2) Impegno istituzionale del ricercatore in qualità di delegato, coordinatore o, in altre attività strategiche per UNITE; (2)
 - 3) Impegno istituzionale nella "continuing education" ovvero in attività formative del post-laurea per UNITE; (2)
- (8= 5+3)

Prof. Marco Galeotti

Firma:



4. attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

³ Standard per la valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio (Art. 11 del Regolamento di Ateneo).

Saranno valutati gli incarichi statutari, le deleghe o le nomine degli organi statutari.